



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEL
PATROCINIO
E DELLA COLLABORAZIONE
DEL COMUNE DI
TORREGLIA**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2013

regolamento



SOMMARIO

TITOLO 1	2
ART. 1 FUNZIONE DEL PATROCINIO.....	2
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE.....	2
ART. 3 SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE IL PATROCINIO.....	2
ART. 4 PROCEDIMENTO CONCESSIONE PATROCINIO	2
ART. 5 EFFETTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO	3
ART. 6 RESPONSABILITÀ.....	3
ART. 7 COLLABORAZIONE	3
ART. 8 PROCEDIMENTO CONCESSIONE COLLABORAZIONE.....	4
ART. 9 EFFETTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA COLLABORAZIONE.....	4
ART. 10 AUTORIZZAZIONI.....	4
ART.11 ENTRATA IN VIGORE	4



TITOLO 1

ART. 1 Funzione del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico e una forma di apprezzamento del Comune di Torreglia nei confronti di iniziative ritenute meritevoli.

ART. 2 Caratteristiche delle iniziative

1. Il patrocinio può essere concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, artistico, storico, scientifico, formativo, economico, sportivo, umanitario, ovvero ritenute di particolare rilievo istituzionale (attinenti al Comune come istituzione in sé, ma anche come parte della Repubblica Italiana e della Comunità Europea) e non aventi scopo di lucro.

2. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendone l'immagine ed il prestigio o valorizzando il territorio comunale e la sua comunità.

3. Il patrocinio non è concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per gruppi di iniziative (per esempio rassegne) o per attività che comunque si svolgono in un arco di tempo ben definito.

4. La data delle manifestazioni per le quali viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune.

ART. 3 Soggetti che possono chiedere il patrocinio

1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.

2. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui al precedente punto 1 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso, quando tali iniziative abbiano rilevanza per il comune, in quanto ne promuovono l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti, le tradizioni, il turismo, o abbiano finalità umanitarie, o siano ritenute di eccezionale rilevanza negli ambiti elencati dal precedente articolo 2, comma 1.

ART. 4 Procedimento concessione patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.

2. La domanda deve essere motivata e corredata da una dettagliata descrizione dell'iniziativa da patrocinare, completa di luogo e periodo di svolgimento.

3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.



4. L'atto con cui si concede il patrocinio è adottato dal Sindaco, sentito l'assessore competente per la materia.
5. L'ufficio competente provvederà a comunicare all'interessato l'avvenuta concessione del patrocinio richiesto.

ART. 5 Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando su tutto il materiale promozionale e le comunicazioni ufficiali inerenti l'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, utilizzando la dicitura "con il patrocinio del Comune di Torreglia" ed affiancando a tale menzione lo stemma del Comune, che l'ufficio comunale competente provvederà a trasmettere.
2. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.
3. Il patrocinio consente tuttavia agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
4. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economico-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione, agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale, non previste da specifici regolamenti, deve essere oggetto di specifica richiesta, come da art. 7 e seguenti

ART. 6 Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 7 Collaborazione

1. Il Comune può accordare la propria collaborazione ad iniziative ritenute meritevoli di carattere sociale, culturale, artistico, storico, scientifico, formativo, economico, sportivo, umanitario ovvero ritenute di particolare rilievo istituzionale (attinenti al Comune come istituzione in sé, ma anche come parte della Repubblica Italiana e della Comunità Europea) e non aventi scopo di lucro.
2. La data delle manifestazioni per le quali viene chiesta la collaborazione non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune.
3. La collaborazione può essere concessa alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa per cui viene chiesta la collaborazione nel territorio comunale.
4. Per collaborazione si intende la possibilità di accordare una o più delle seguenti forme di ausilio per la realizzazione dell'iniziativa:
 - l'utilizzo di materiale di proprietà del Comune;
 - la realizzazione diretta da parte degli uffici comunali di alcuni aspetti organizzativi dell'iniziativa;
 - l'assunzione diretta da parte del Comune di una o più spese determinate necessarie a realizzare l'iniziativa medesima;



- la concessione di esenzione, riduzione, agevolazione di tariffe relative a servizi a domanda individuale, non previste da specifici regolamenti.

ART. 8 Procedimento concessione collaborazione

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere la collaborazione del Comune è tenuto a farne domanda indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento della stessa.
2. La domanda deve essere motivata e corredata da una dettagliata descrizione dell'iniziativa stessa, completa di luogo e periodo di svolgimento.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. La collaborazione viene concessa dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, nel quale viene specificato il tipo di attività che dovranno prestare gli uffici comunali, le spese, con quantificazione delle stesse, di cui il Comune si fa carico, autorizzando il competente responsabile alla assunzione del relativo impegno, nonché le specifiche misure di esenzione, riduzione o agevolazione tariffaria concesse per l'iniziativa.
5. L'ufficio competente provvederà a comunicare all'interessato l'avvenuta concessione della collaborazione richiesta.

ART. 9 Effetti derivanti dalla concessione della collaborazione

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa per cui è stata accordata la collaborazione del Comune sono tenuti a menzionare su tutto il materiale promozionale e le comunicazioni ufficiali inerenti l'iniziativa stessa che è stata realizzata "con la collaborazione del Comune di Torreglia" ed affiancando a tale menzione lo stemma del Comune, che l'ufficio comunale competente provvederà a trasmettere.

ART. 10 Autorizzazioni

1. La concessione del patrocinio o della collaborazione da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla-osta richiesti per la realizzazione della manifestazione o iniziativa.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente richiede.

ART.11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.
2. Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate tutte le norme dei regolamenti dell'Ente che contengono disposizioni in contrasto con lo stesso.